



Bruxelles, 1.7.2019  
COM(2019) 308 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del  
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per  
campione sulle forze di lavoro nella Comunità**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità**

### **1. CONTESTO**

Il regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 <sup>(1)</sup>, ha modificato il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità <sup>(2)</sup> per allinearli alla distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione introdotta dal trattato di Lisbona e ha stabilito una disposizione relativa al finanziamento di un programma di moduli ad hoc.

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, come modificato, conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 quater:

- per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine, specificate nell'elenco dei quattordici gruppi di caratteristiche, reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti — articolo 4, paragrafo 2;
- al fine di istituire un programma di moduli ad hoc della durata di tre anni — articolo 7 bis.

### **2. BASE GIURIDICA**

A norma dell'articolo 7 quater del regolamento (CE) n. 577/98 il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2014. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La presente relazione soddisfa la suddetta prescrizione.

---

<sup>1</sup> GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).

### **3. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 577/98**

La Commissione ha adottato i due atti delegati seguenti: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> e regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione <sup>(4)</sup>.

#### **• REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1397/2014 DELLA COMMISSIONE**

L'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 577/98, modificato dal regolamento (UE) n. 545/2014, conferisce alla Commissione il potere di adottare un programma triennale di moduli ad hoc. Il programma deve stabilire l'oggetto e il periodo di riferimento di ciascun modulo ad hoc e deve elencarne i sottomoduli, con una descrizione del settore specifico contemplato da ciascun sottomodulo.

Il regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione <sup>(5)</sup> ha adottato il programma di moduli ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro per il periodo 2016-2018. Stabilisce l'oggetto e il periodo di riferimento per ciascuno dei tre moduli ad hoc.

Nell'allineare al nuovo contesto istituzionale i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 577/98, il legislatore ha disposto, tra l'altro, l'inclusione nel programma di moduli ad hoc di informazioni supplementari. Di conseguenza la Commissione era tenuta a includere informazioni supplementari nel suo programma di moduli ad hoc. Il programma di moduli ad hoc per il periodo 2016-2018 è stato pertanto modificato.

Il regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 318/2013, fornendo le informazioni supplementari che devono ora essere incluse nel programma dei moduli ad hoc, nello specifico l'elenco di sottomoduli e una descrizione di ciascuno di essi.

I tre moduli ad hoc sono i seguenti:

- a) giovani sul mercato del lavoro (periodo di riferimento: 2016);
- b) lavoro autonomo (periodo di riferimento: 2017);
- c) conciliazione tra vita familiare e professionale (periodo di riferimento: 2018).

La Commissione ha svolto adeguate consultazioni nel quadro dell'elaborazione del regolamento delegato. Alla riunione del giugno 2014 del gruppo di lavoro sulle statistiche del mercato del lavoro sono stati invitati esperti nazionali, e le conclusioni della riunione sono state diffuse tra i partecipanti.

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11).

La Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati delle consultazioni.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 22 ottobre 2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il previsto termine di due mesi. Scaduto il termine di due mesi, il regolamento delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 dicembre 2014 ed è entrato in vigore il 19 gennaio 2015.

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1851 DELLA COMMISSIONE**

Il secondo regolamento delegato della Commissione è stato adottato per specificare le componenti del nuovo programma di moduli ad hoc per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Le tematiche trattate rispondono alla necessità di disporre di una serie completa di dati comparabili circa le disposizioni sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di lavoro, nonché di dati più dettagliati sulla partecipazione al mercato del lavoro al fine di monitorare i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi comuni enunciati nella strategia Europa 2020. Il programma ha stabilito le tematiche e il periodo di riferimento di ciascun modulo ad hoc e ne ha elencato i sottomoduli, con una descrizione del settore specifico contemplato da ciascuno di essi.

I tre moduli ad hoc sono i seguenti:

- a) disposizioni sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di lavoro (periodo di riferimento: 2019);
- b) infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa (periodo di riferimento: 2020);
- c) situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli (periodo di riferimento: 2021).

La Commissione ha svolto adeguate consultazioni nel quadro dell'elaborazione del regolamento delegato. La Commissione ha consultato gli esperti nazionali invitati ad apposite riunioni per discutere il progetto di atto delegato. Le consultazioni hanno avuto luogo in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro sulle statistiche del mercato del lavoro tenutesi il 24 e 25 giugno 2014, il 10 e 11 dicembre 2014 nonché il 7 e 8 dicembre 2015.

Sono stati inoltre consultati i direttori dei servizi europei di statistiche sociali nel corso della riunione del 23 e 24 febbraio 2016.

Infine, nel corso di una riunione ad hoc tenutasi il 18 maggio 2016, sono stati anche consultati i direttori generali degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

La Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati delle consultazioni.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 14 giugno 2016 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il previsto termine di due mesi. Scaduto il termine di due mesi, il regolamento delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 20 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 9 novembre 2016.

## **CONCLUSIONI**

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tali poteri in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per ulteriori moduli ad hoc a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio.